


Ministero dell'Istruzione

55° Distretto Scolastico

Istituto Comprensivo Lanzara

Via Calvanese, n. 22 - 84083 Lanzara - Castel San Giorgio (SA)

CF: 80028610659 - Tel. 081 5162111

 email saic84600r@istruzione.it - saic84600r@pec.istruzione.it


A tutto il personale scolastico

Al DSGA

Al Sito web

OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92

Si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui all'oggetto deve **rinnovare la domanda ogni anno scolastico**. Inoltre, alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

ISTANZA

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

Questa dirigenza nei termini previsti dalla normativa vigente provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'a.s. in corso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

1) Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che

- l'assistito **non** è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè 'strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- **nessun altro familiare beneficia** dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
- **la convivenza o meno con l'assistito;**

2) Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
3) Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di 'disabilità grave' dell'assistito;
4) autodichiarazione dell'assistito/a della nascita e residenza con allegato documento di riconoscimento;

- 5) **autodichiarazione dei familiari che non prestano assistenza con allegato documento di riconoscimento.**

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che, ai sensi della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo** (entro il 30 del mese precedente) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni, salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall' articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro i tempi tecnici necessari ad effettuare i controlli d'ufficio.

Si ricorda che :

- Il requisito indispensabile è la convivenza con l'assistito nella stessa abitazione o nello stesso stabile;
- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Si rammenta, infine, che l'uso **improprio del permesso** per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (sentenza Corte di Cassazione dell' 8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984).

Si ringrazia per la collaborazione.



Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cervelli

Loredana Cervelli